



AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE

Provincia di Varese
Via Martiri della Libertà, 11 - 21014 Laveno Mombello (VA)

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO, PARTE ECONOMICA 2021

Il giorno **ventinove** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventuno**, alle ore **15:30** presso la sede dell'Autorità di Bacino lacuale dei laghi Maggiore - Comabbio - Monate - Varese si sono riunite le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale.

1. COMPOSIZIONE DELEGAZIONI

Le delegazioni trattanti sono così costituite:

Parte pubblica, nominata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 05.09.2006:

Il Presidente: Dott. Bruno BRESCLANI

Parte sindacale:

Geom. Daniele BALDIN

Richiamate le vigenti disposizioni del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Enti Locali sottoscritto in data 21.05.2018 e le disposizioni di legge in materia relative, tra l'altro, alla regolare costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della Produttività;

Le parti convengono che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge, che intervengano successivamente e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

Si dà inoltre atto che il C.C.I.D. va interpretato in modo coordinato con i principi fondamentali, le vigenti disposizioni normative e regolamentari, nonché le clausole contenute nei CC.NN.LL. di comparto.

Premesso che:

- con deliberazione dell'assemblea n. 14 del 28.11.2020, è stato approvato il Bilancio di previsione anno 2021-2023 e piano delle attività 2021-2023;
- con deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 28 del 28.11.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2021;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 26 novembre 2011 è stato approvato il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, validato dal Nucleo di Valutazione;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 17 dicembre 2011 è stato approvato il Sistema Premiale, validato dal Nucleo di Valutazione;
- con determinazione del Direttore n. 299 del 20 ottobre 2021, è stato costituito il fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2021;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 13/11/2021 si autorizzava alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato - parte economica 2021;

Ciò premesso e motivato, sottoscrivono il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Parte Economica 2021, come segue:

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente CCDI si applica al personale dell'ente Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Maggiore - Comabbio - Monate - Varese con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato ivi compreso, eventualmente, il personale in posizione di comando o distaccato presso l'Amministrazione, limitatamente alle prescrizioni applicabili. Il CCDI ha validità per l'anno 2021, salvo diversi e specifici rinvii a scadenze diverse, e conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo, con particolare riferimento agli istituti relativi al salario accessorio.

Vengono definite, con apposito accordo annuale, le somme relative alla costituzione ed alle modalità di erogazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Con diversa cadenza saranno definite le materie che per loro natura richiedano diversi tempi di negoziazione o verifiche periodiche, così come per gli altri istituti espressamente indicati nel presente CCDI.
A richiesta di una delle parti può attivarsi la verifica congiunta dell'applicazione degli istituti previsti nel presente CCDI.

UTILIZZO DEL FONDO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL C.C.N.L.

A) Progressioni orizzontali

La quota del fondo da riservare a tale istituto ammonta ad €. 6.223,24= per l'anno 2021. Le parti stabiliscono che le somme eventualmente non attribuite costituiranno aumento del fondo destinato al raggiungimento degli obiettivi generali di PEG.

Le parti prendono atto che il maggior importo tabellare derivante dalla sottoscrizione del nuovo C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Enti Locali sottoscritto in data 21.05.2018 grava sul bilancio dell'Ente.

Le parti si impegnano a dare corso alle progressioni economiche all'interno della categoria, consistenti in incrementi economici stipendiali successivi al trattamento tabellare iniziale, nel rispetto della vigente normativa e dei contratti collettivi, tenendo presente in particolare che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 prevede che la progressione economica può essere riconosciuta ad una quota limitata di dipendenti.

Le parti si impegnano inoltre a destinare nell'anno 2022 maggiori risorse per €. 1.000,00

L'attribuzione delle progressioni potrà essere riconosciuta al personale dipendente a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2021, che sia in possesso, a tale data, di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi, come previsto dall'art. 16 del CCNL 21.05.2018.

Verranno utilizzate le valutazioni del triennio 2019/2020/2021, su graduatoria unica per categoria.

Conseguiranno la progressione i dipendenti in base all'ordine di graduatoria e sino all'esaurimento del budget disponibile individuato.

La graduatoria sarà depositata presso l'Ufficio Personale per 15 giorni.

Le parti concordano che la progressione orizzontale avrà effetto economico e giuridico a decorrere dal 01/01/2022, al perfezionarsi di tutte le condizioni.

Costituiscono requisiti per accedere alla progressione l'aver ottenuto il seguente punteggio minimo: Cat. C. 9,00. In caso di parità di punteggio, l'ordine sarà determinato dall'anzianità di servizio nell'Ente.

B) Compensi per la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 37 CCNL 22/01/2004)

Per l'anno 2021 ai dipendenti, con esclusione delle posizioni organizzative, quali compensi per la produttività ed il miglioramento dei servizi si destina la quota pari ad €. 4.855,76= da attribuirsi secondo quanto disciplinato dal *Sistema di misurazione e valutazione della performance*, validato dal Nucleo di Valutazione ed approvato con atto del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 26 novembre 2011 ed al sistema premiale approvato con atto del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 17 dicembre 2011 e ugualmente validato dal Nucleo di Valutazione, richiamati in premessa.

C) Attività implicanti maneggio valori e denaro - art. 70-bis comma 1 lettera c)

Per quanto attiene l'art. 70-bis "Indennità condizioni di lavoro" del C.C.N.L. sottoscritto il 21.5.2018 ed in particolare per quanto riguarda le attività di maneggio denaro di cui al comma 1 lettera c) del sopracitato art. 70-bis, le parti convengono una indennità giornaliera proporzionata al valore maneggiato e viene quantificata per quanto concerne l'Economato Comunale in €. 1,00= (pari a circa €. 250,00= annui presunti).

3. CRITERI PER LE POLITICHE DELL'ORARIO DI LAVORO

Nel determinare l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale saranno opportunamente valutate, da parte del Direttore, particolari e specifiche esigenze espresse dal personale che, per motivi adeguatamente documentati, può chiedere di utilizzare forme flessibili dell'orario di lavoro compresa l'astensione del turno pomeridiano.

4. LAVORO STRAORDINARIO

Per l'anno 2021 il fondo destinato al finanziamento dello straordinario, ex art. 14, CCNL 01/04/99 ammonta ad €. 2.000,000=/annue. Il limite massimo annuo è determinato in 100 ore/dipendente.

Il fondo può essere incrementato solo per disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività o per fronteggiare eventi eccezionali. Gli eventuali incrementi saranno valutati preventivamente alla loro effettuazione.

L'importo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario sarà annualmente individuato nel rispetto dell'art. 14 CCNL 01/04/99.

Il fondo sarà utilizzato per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e/o di copertura dell'orario di lavoro.

Fatto salvo il diritto alla retribuzione delle ore straordinarie a domanda, il dipendente, potrà recuperare le ore di straordinario entro 30 giorni dall'effettuazione delle stesse.

Le prestazioni straordinarie giornaliere inferiori a trenta minuti non verranno rilevate agli effetti della liquidazione dello straordinario.

5. FLESSIBILITA' ORARIO

La flessibilità in entrata ed uscita è fissata in 30 minuti massimi.

Nell'orario di apertura al pubblico, il personale interessato deve restare nel proprio posto di lavoro per soddisfare le esigenze dell'utenza.

6. MENSA

Il servizio mensa è istituito per il solo personale che effettua il rientro pomeridiano previsto dall'orario settimanale di servizio o in caso di rientro richiesto da eccezionali esigenze di servizio e comunque nella misura massima di un rientro giornaliero.

Il dipendente può usufruire del servizio, recandosi presso gli esercizi pubblici locali compresi bar e paninoteche. L'Autorità garantirà, in ogni caso, il rimborso del corrispettivo pagato dal dipendente nel limite massimo di €. 5,29=, dietro presentazione di una sola ricevuta fiscale o di un solo scontrino fiscale controfirmato dal dipendente.

La richiesta di rimborso, con le ricevute allegate e controfirmata dal dipendente, dovrà essere trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario entro il giorno 5 di ogni mese utilizzando lo stampato allegato.

Letto, confermato, sottoscritto.

Parte pubblica:

Il Presidente

Dot. BRESCIANI *Brescia*



Parte sindacale:

Il dipendente:

Geom. Daniele BALDIN *Baldin*